



PIANO DI AZIONE E COESIONE
(PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014 – 2020)
ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 –
OT9)
AVVISO 3/2018 PER IL FINANZIAMENTO
DEI CANTIERI DI LAVORO PER GLI ENTI DI CULTO

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI	3
PREMESSA	5
ARTICOLO 1 - TIPOLOGIA DELL'AZIONE	6
ARTICOLO 2 - BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO E STAZIONI APPALTANTI	7
ARTICOLO 3 - DESTINATARI DELLE AZIONI	7
ARTICOLO 4 - ISTANZA DI FINANZIAMENTO, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE	8
ARTICOLO 5 - COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	10
ARTICOLO 6 - COMPITI DEL RESPONSABILE ESTERNO DELLE OPERAZIONI	10
ARTICOLO 7 - OGGETTO DEGLI INTERVENTI E PREDISPOSIZIONE ATTI	11
ARTICOLO 8 - APPROVAZIONE PROGETTO	12
ARTICOLO 9 - LA GESTIONE DEL CANTIERE DI LAVORO	13
ARTICOLO 10 - COMPITI E RESPONSABILITA' DEGLI ENTI GESTORI	13
ARTICOLO 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO	13
ARTICOLO 12 - IL DECRETO DI FINANZIAMENTO	14
ARTICOLO 13 - DIRETTORE ED ISTRUTTORE DEL CANTIERE	15
ARTICOLO 14 - LA CONSEGNA DEI LAVORI	16
ARTICOLO 15 - L'AVVIAMENTO DEI LAVORATORI E LE COMUNICAZIONI ON LINE	17
ARTICOLO 16 - RECUPERO GIORNATE	17
ARTICOLO 17 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO	17
ARTICOLO 18 - REGISTRI OBBLIGATORI	18
ARTICOLO 19 - RETRIBUZIONI ED ASSICURAZIONI SOCIALI	18
ARTICOLO 20 - L'INIZIO DEI LAVORI	19
ARTICOLO 21 - LA SOSPENSIONE, LA RIPRESA E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	20
ARTICOLO 22 - VIGILANZA E CONTROLLI	20
ARTICOLO 23 - VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO	21
ARTICOLO 24 - ACCREDITAMENTO DEL FINANZIAMENTO	21
ARTICOLO 25 - IL SERVIZIO DI CASSA	22
ARTICOLO 26 - CHIUSURA CONTABILE E DOCUMENTAZIONE FINALE	22
ARTICOLO 27 - IL COLLAUDO	23
ARTICOLO 28 - LA RENDICONTAZIONE	26
ARTICOLO 29 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	27
ARTICOLO 30 - ALLEGATI E MODELLI	28

RIFERIMENTI NORMATIVI

I presenti Ordinamenti attuativi sono adottati con riferimento al seguente quadro normativo:

- REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e Ordinamenti generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante Ordinamenti specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e Ordinamenti generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- ACCORDO DI PARTENARIATO di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;

- PROGRAMMA OPERATIVO del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Siciliana in Italia (di seguito, "POR FSE Sicilia") - Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014, CCI 2014IT05SFOP014;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Siciliana;
- Guida all'opzione semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e d'Investimento Europei – Commissione Europea EGISIF14-0017;
- Legge regionale 01 luglio 1968 n. 17;
- Legge regionale 1° settembre 1993, n. 25;
- Circolare Dipartimento Lavoro 14 febbraio 1995 n. 212;
- Legge regionale 14 maggio 2009 n. 6;
- Circolare Dipartimento Lavoro 05 ottobre 2009 n. 1;
- Delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015 "Definizione criteri cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei Programmazione 2014-2020 e monitoraggio. Programmazione interventi complementari (L. 147/2013) previsti nell'accordo partenariato 2014-2020";
- Legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, art. 15 comma II "Legge di stabilità regionale";
- D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- Delibera Cipe n. 52 del 10 luglio 2017 "Approvazione del Programma di Azione e Coesione (PAC) Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020. Assegnazione risorse";
- Delibera di Giunta regionale n. 98 del 27 febbraio 2018 "Presenza d'atto Delibera Cipe n. 52 del 10/07/2017 - PAC - Programma Operativo Complementare 2014-2020";
- D.D.G. n.508 del 26/02/2018 - Rideterminazione importi assegni spettanti al personale di direzione ed agli allievi per i cantieri da istituire nell'E.F.2018;
- Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro n. 9207 del 13 luglio 2018 "Approvazione della pista di controllo dei cantieri di lavoro PAC (POC) 2014 - 2020";
- Decreto Assessoriale n. 60 del 15/05/2018 - Criteri di assegnazione dei fondi per il finanziamento dei cantieri di lavoro agli Enti di culto della Sicilia;
- Decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 150, recante Ordinamenti per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
- Legge regionale del 7 maggio 2015, n.9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" e in particolare art 63;
- Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013 nella versione attualmente in vigore;
- Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE Sicilia 2014-2020 in data 10 giugno 2015;
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale n. 5 dello 05 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa;
- Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
- Legge regionale n. 8/2016, art. 15, comma 6 "Rilevazione soggetti inadempienti agli obblighi di monitoraggio".



Avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati agli Enti di Culto, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della popolazione, per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e per favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione.

PREMESSA

Il Legislatore, con l'art. 15, comma II, della Legge di Stabilità Regionale n. 3 del 17 marzo 2016, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe in modo particolare le fasce più deboli della popolazione e per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, ha autorizzato l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro a finanziare l'istituzione di cantieri scuola ai sensi della legge regionale 01 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni a favore degli Enti di Culto della Sicilia, per un importo di 20.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020.

I cantieri scuola hanno ad oggetto il temporaneo inserimento lavorativo di soggetti disoccupati cui è erogata una formazione d'aula di base nonché un'esperienza pratica da espletare sotto la direzione di formatori ed istruttori designati dall'Organismo cui è concesso il finanziamento.

Di norma le esercitazioni pratiche prevedono la realizzazione di opere di pubblica utilità e di interesse pubblico o sociale, come espressamente richiesto dall'art. 1, comma I, della legge regionale n. 17/68 e successive modifiche, che si pongono in connessione diretta con il raggiungimento delle finalità istituzionali degli Enti Gestori del programma di formazione-lavoro.

Il finanziamento è concesso: per la retribuzione del personale di direzione e degli allievi, per il costo degli oneri assicurativi, per il materiale didattico, per le spese di progettazione, per il RUP, per il collaudo, per le visite mediche, per gli attrezzi da lavoro, per la sicurezza, per gli eventuali noli, per i materiali, per i trasporti e per la stipula di una polizza fideiussoria.

Le opere, di piccola entità, vengono realizzate nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

A chiusura del cantiere l'Ente Gestore deve produrre una relazione finale ed il consuntivo delle spese sostenute.

L'opera è soggetta a collaudo tecnico ed amministrativo contabile da parte di professionisti designati dalla stazione appaltante (Comune) ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle direttive ANAC di riferimento.

Con il cantiere scuola viene conferito maggiore risalto all'aspetto formativo e di esperienza lavorativa rispetto alla realizzazione del manufatto o dell'opera oggetto dell'intervento che è strumentale alla realizzazione dell'obiettivo primario: la formazione dei lavoratori.

A conferma di ciò basti osservare che i soggetti assegnati ai programmi di lavoro si definiscono allievi.

Inoltre sono previste le figure del Direttore, dell'Istruttore e dell'operaio qualificato (le ultime due hanno la funzione di tutor).

Il presente documento si prefigge quale obiettivo quello di fornire uno strumento di lavoro di facile lettura che possa consentire ai beneficiari del finanziamento (Enti di Culto) di operare secondo procedure uniformi. Esso si aggiunge e, in alcuni punti, integra le precedenti disposizioni ed in particolare le circolari nn. 212/95 e 1/2009 di questo Dipartimento.

Agli allievi (destinatari), in via preliminare, deve essere erogata formazione per rafforzare la qualificazione di base, ovvero per incrementare le conoscenze possedute mediante riqualificazione o aggiornamento professionale in relazione alle esigenze progettuali ma con riferimento anche alle esigenze e/o caratteristiche del territorio, al fine di accrescere le loro opportunità di inserimento lavorativo, una volta conclusa la fase formativa e di work experience.

Con la deliberazione CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, pubblicata nella G.U. n 273 del 22/11/2017 che approva il Piano di Azione e Coesione 2014-2020 Programma Operativo Complementare Regione Siciliana 2014-2020, sono assegnate le relative risorse pari a 20 mln di euro per il finanziamento di cantieri di lavoro in favore degli Enti di Culto della Sicilia;

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27 febbraio 2018 si prende atto della delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017;

La dotazione finanziaria per la realizzazione dei Cantieri di lavoro agli Enti di Culto, in conformità ai riferimenti normativi, è definita in un importo complessivo di € 20.000.000,00 (venti milioni di euro), a valere sul Piano di Azione e Coesione 2014-2020 Programma Operativo Complementare Regione Siciliana 2014-2020 ASSE 8 "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale" (OT8-OT9); con riferimento in particolare all'Asse ed alle Priorità/Obiettivi riportati di seguito.

Asse	Obiettivo Generale	Obiettivo specifico	Azioni	Categoria operazione	Forma di finanziamento
8	Sviluppare percorsi integrati di inserimento/reinserimento lavorativo fondato sul lavoro assistito secondo un modello attento a far emergere opportunità concrete di lavoro	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	Cantieri di lavoro art. 15 comma II della L.R. 3/2016	102 - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione.	Sovvenzione a fondo perduto

ARTICOLO 1 TIPOLOGIA DELL'AZIONE

Il progetto prevede il finanziamento di attività di orientamento, formazione e work experience con cui si intende offrire ai destinatari l'opportunità di un contatto diretto con una realtà lavorativa che, attraverso un approccio di carattere formativo, possa preludere ad un inserimento lavorativo.

Le work experience, pur non rappresentando un vero e proprio rapporto di lavoro, in quanto non vincolanti in termini di possibili assunzioni, sono in grado di sostenere il processo di accoglienza delle strutture beneficiarie del finanziamento verso i giovani, ovvero favorendo, in altri casi, l'inserimento o il reinserimento occupazionale di soggetti in difficoltà rispetto al mercato del lavoro.

Le work experience che si propone di realizzare sono costituite dai seguenti elementi:

- Corso di formazione di 16 ore di cui all'art. 37 del d.l.vo 81/08;

- Modulo di orientamento;
- Addestramento;
- Valutazione della politica attiva erogata condivisa tra tutor formativo, struttura ospitante e Centro per l'Impiego competente per territorio.

Il percorso integrato viene a essere realizzato con un impegno a tempo pieno nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza e con copertura assicurativa ed assistenziale.

Gli Enti beneficiari del finanziamento propongono la realizzazione di un percorso formativo sia teorico che on the job destinato a soggetti individuati mediante procedure di selezione pubblica affidata ai competenti Centri per l'impiego, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa che regola i cantieri scuola.

Vengono specificate dettagliatamente le attività da svolgere nel percorso formativo sul campo, elaborando proposte che siano rispettose della normativa di settore e dotandosi di tutti i visti, le approvazioni, le autorizzazioni, i pareri, le certificazioni, le dichiarazioni ed ogni altro atto richiesto dalla vigente normativa, sia in via generale, sia in relazione alla specifica natura delle opere da eseguire.

La procedura si compone di tre distinte azioni:

1. Una prima fase di raccolta delle progettualità da ammettere a finanziamento;
2. Una seconda fase di individuazione dei soggetti da utilizzare nel programma di lavoro selezionati dai Centri per l'impiego con procedure di evidenza pubblica cui erogare la formazione d'aula per creare le figure professionali occorrenti;
3. Una terza fase di work experience tramite l'inserimento lavorativo dei soggetti.

ARTICOLO 2 ENTI BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO E STAZIONI APPALTANTI

I beneficiari del finanziamento, ammontante a 20 milioni di euro, sono gli Enti di Culto della Sicilia. Gli Enti locali territorialmente competenti (i Comuni) sono invece le stazioni appaltanti degli interventi ammessi a finanziamento a cui gli Enti di Culto devono riferirsi per tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dalla fase di conferimento degli incarichi di progettazione fino al collaudo.

Gli Enti di Culto che aderiscono all'iniziativa chiederanno formalmente ai Comuni di potersi avvalere delle loro strutture come stazione appaltante e contestualmente chiederanno anche la nomina del RUP il quale predisporrà tutti gli atti necessari per la presentazione del progetto da realizzare su sito di proprietà degli stessi.

La ripartizione del finanziamento è effettuata, così come previsto dal Decreto Assessoriale n. 60/GAB. del 15/05/2018, nella misura del 70% dell'intero finanziamento a favore degli Enti di Culto Cattolici e la rimanente parte a tutti gli altri Enti di Culto della Sicilia.

Qualora le richieste di finanziamento siano inferiori a quanto assegnato si procederà alla ripartizione delle somme rimaste fra quanti ne avranno fatta richiesta in ordine cronologico di presentazione dell'istanza di finanziamento.

Lo stesso decreto ha stabilito di assegnare, in ordine cronologico di presentazione dell'istanza di finanziamento, per ogni Ente richiedente ed avente diritto, un cantiere nell'ambito dello stesso Comune.

Gli interventi vengono ammessi al finanziamento sulla base di istanze fatte pervenire dagli Enti di Culto all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - Servizio II - Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro - Interventi di riqualificazione professionale specialistici - Viale Praga 29, 90146 Palermo entro 90 giorni successivi e continui dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla GURS.

L'istruttoria dei progetti, a cura della Commissione di valutazione nominata con apposito decreto dal Dirigente Generale, è basata sulla verifica della documentazione trasmessa e sull'ammissibilità dei progetti in funzione dei lavori da realizzare.

ARTICOLO 3 DESTINATARI DELLE AZIONI

1. Disoccupati o inoccupati;
2. Ex detenuti ed ex tossicodipendenti in uscita dalle Comunità protette;
3. Soggetti a rischio di esclusione dal mercato del lavoro per età e per scarsa qualificazione professionale;

Il destinatario interessato ad essere avviato nei cantieri di lavoro ha proposto la sua candidatura partecipando alla selezione presso i Centri per l'Impiego competenti per territorio secondo le modalità riportate negli appositi bandi di cui alla nota prot. n. 13418 del 27/04/2018.

Il soggetto destinatario che ha presentato domanda e che, a seguito della approvazione della graduatoria, risulta utilmente collocato ed a fronte di esito positivo delle verifiche sarà avviato nei cantieri di lavoro del Comune dove sarà utilizzato e remunerato secondo quanto stabilito dal D.D.G. n.508 del 26/02/2018.

I destinatari, prima della conclusione del cantiere, saranno convocati presso il Centro per l'Impiego competente per territorio per la valutazione della politica attiva erogata e per il nulla osta ai fini del rilascio, al termine dell'esperienza, dell'attestato di partecipazione (All. "E"), spendibile per le future opportunità occupazionali.

Per il destinatario non è prevista la ripetizione dell'operazione.

ARTICOLO 4 ISTANZA DI FINANZIAMENTO, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Gli Enti di Culto, al fine di accedere al finanziamento, dovranno fare pervenire l'istanza di finanziamento, improrogabilmente, entro 90 giorni successivi e continui dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno.

Le Istanze dovranno essere indirizzate all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - Servizio II – Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro – Interventi di riqualificazione professionale specialistici - Viale Praga n. 29, 90146 Palermo. Esse potranno essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Dipartimento Lavoro – nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nell'orario 9,00 – 13,00, oppure potranno essere inviate per raccomandata con avviso di ricevimento.

Su ogni plico pervenuto brevi manu o per posta l'addetto alla ricezione apporrà la data e l'ora di consegna.

Si precisa che il termine in cui dovranno pervenire le istanze è perentorio e non farà fede la data del timbro postale. Nel caso in cui le istanze dovessero essere consegnate brevi manu, le stesse dovranno pervenire entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno utile. In tal caso farà fede il timbro in entrata del Dipartimento del Lavoro dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura: CANTIERI DI LAVORO ENTI DI CULTO - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014–2020) ASSE 8 "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale" (OT8 – OT9).

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.

Saranno ritenute non ammissibili le istanze:

- Pervenute prima o successivamente ai termini sopra indicati;
- Pervenute con modalità diverse da quelle indicate al presente paragrafo;
- Presentate da soggetti diversi dagli Enti di Culto;

Detto avviso, inoltre, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative e copia sarà inviata al Dipartimento Regionale della Programmazione per la pubblicazione su EuroInfoSicilia.

L'istanza di finanziamento deve essere redatta secondo l'allegato Fac-simile (all. "A") corredata dai progetti esecutivi, completi di preventivo di spesa (all. "B") e dalla documentazione in prosieguo elencata.

La stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente con allegata copia di un documento di identità del soggetto firmatario, in corso di validità.

Le istanze di finanziamento (All."A"), a firma del legale rappresentante, dovranno indicare:

- La denominazione dell'Ente Gestore e la Sede;
- Codice Fiscale;
- Generalità del legale rappresentante;

Tali istanze dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, dalla sottoelencata documentazione in originale o in copia conforme:

- 1) Decreto di riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente (debitamente autentificato) o certificazione recente della curia in caso di parrocchia;
- 2) Nulla osta della Diocesi, o dell'Organo gerarchicamente superiore con il quale si dichiara il proprio assenso alla esecuzione dei lavori;
- 3) Dichiarazione che i lavori rivestono carattere di pubblica utilità e di interesse pubblico o sociale e che i lavori si pongono in connessione diretta con il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente, resa dall'Amministrazione comunale o dalla Prefettura territorialmente competente in relazione all'ambito comunale in cui ricadono le opere;
- 4) Idonea documentazione attestante che il firmatario dell'istanza è il legale rappresentante dell'Ente Gestore;
- 5) Atto di proprietà dell'immobile, o in mancanza dichiarazione dell'autorità tutoria (ad es. curia in caso di parrocchie) che attesti la proprietà e la disponibilità dell'Ente Gestore dell'immobile interessato al cantiere; tale dichiarazione deve essere accompagnata dal certificato catastale;
- 6) Dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente di assunzione a proprio carico delle maggiori spese e degli oneri non finanziabili, quali ad esempio: le competenze per il REO, gli oneri derivanti dalla predisposizione e redazione del Piano di Sicurezza o di quant'altro previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. che restano a totale carico degli Enti Gestori e l'eventuale eccedenza rispetto al limite massimo finanziabile pari ad €. 123.013,00 (Cfr. D.D.G. 26 febbraio 2018, n. 508 pubblicato sulla G. U. R. S. 23/03/2017, n. 13);
- 7) Copia della richiesta al Comune di potersi avvalere della loro struttura come stazione appaltante e contestualmente richiesta di nomina del RUP;
- 8) Provvedimento di nomina, ai sensi della normativa vigente, del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive Linee guida n. 3, di attuazione del sopra citato D.Lgs.;
- 9) Provvedimento, a cura del RUP, di affidamento dell'incarico di progettazione a funzionari dell'Ufficio Tecnico del comune o con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, a professionisti esterni iscritti all'Albo unico regionale (art.12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12) istituito presso l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico.
L'affidamento all'esterno dovrà essere effettuato con gara al ribasso nel limite massimo del 3% dell'importo finanziato, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia e dovrà essere approvato con apposito provvedimento esecutivo del soggetto competente motivando l'incarico a liberi professionisti. A tale provvedimento deve essere allegato il verbale di assegnazione e relativa motivazione. La somma riconosciuta per la progettazione, in caso di finanziamento del progetto, non potrà superare il 3% dello stesso, come compenso forfettario compreso Iva e qualunque altro onere (cfr. art. 3 della L.R. 12 marzo 1986, n°12);
- 10) Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Ente Gestore, nei termini di legge, dalla quale risulti l'insussistenza di posizioni debitorie riferite a eventuali cantieri finanziati negli anni precedenti. L'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative si riserva la facoltà di non inserire nel piano di finanziamento i progetti presentati dagli Enti che non hanno ancora regolarizzato la propria posizione debitoria di eventuali cantieri finanziati negli anni precedenti;
- 11) Progetto delle opere e dei lavori da eseguire contenente:
 - corografia della zona con l'indicazione dell'opera;

- relazione tecnica;
- elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche dei lavori;
- computo metrico estimativo;
- particolari costruttivi;
- planimetrie;
- Calcolo analitico del fabbisogno della manodopera (ordinaria – qualificata – specializzata);
- Calcolo delle fondazioni e delle strutture in cemento armato, per le quali necessita il relativo nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio;
- Visti, pareri, approvazioni, nullaosta ed altri atti analoghi la cui adozione da parte degli organi ed uffici competenti sia prevista dalla vigente normativa in relazione agli specifici contenuti ed alle caratteristiche delle opere da eseguire;
- I progetti, in particolare, devono essere muniti del nullaosta dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente qualora gli interventi da realizzare riguardino opere rientranti nelle categorie elencate dall'art.30 della L.R. 30/93;
- Preventivo di spesa a carico di questa Amministrazione.

12) Validazione del progetto da parte del R.U.P. ;

13) Certificazione del R. U. P. con la quale si attesta che il progetto è corredato di tutti i visti, le approvazioni, le autorizzazioni ed ogni altro atto richiesto dalla vigente normativa, sia in via generale, sia in relazione alla specifica natura delle opere da eseguire;

14) Dichiarazione del RUP circa il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i;

15) Provvedimento di nomina del Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per gli adempimenti di implementazione e validazione dati sulla piattaforma Caronte con dichiarazione di assunzione a carico dell'Ente Gestore della relativa parcella. Detto provvedimento dovrà riportare i dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico e l'indirizzo E-mail del REO;

16) Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di adempimento agli obblighi di monitoraggio di cui alla legge regionale n. 8 del 17/05/2016, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 22 del 24/05/2016;

17) Dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., di essere in possesso della regolarità contributiva (DURC) e di non avere debiti a vario titolo con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

La mancanza di uno dei predetti documenti sarà motivo di esclusione dal finanziamento.

Per quanto non espressamente evidenziato nella presente, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalle circolari in vigore non in contrasto con le disposizioni quivi emanate;

ARTICOLO 5 COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Per ogni cantiere di lavoro dovrà essere individuato e nominato, con apposito provvedimento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a quanto previsto dalle linee guida n. 3, di attuazione del sopra citato D.Lgs.

ARTICOLO 6 COMPITI DEL RESPONSABILE ESTERNO DELLE OPERAZIONI

Gli Enti Gestori richiederanno con l'apposito modello di cui all'allegato "C" da inviare tramite P.E.C. all'Indirizzo mail: dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - Servizio III – Gestione fondi

FSE e PAC – Viale Praga 29 – 90146 Palermo le credenziali per i RR.E.O designati a curare l'implementazione nella piattaforma Caronte dei dati di loro competenza che consistono in un'attività costante di registrazione e aggiornamento dei dati relativi alle procedure di aggiudicazione, ai dati economici, alla gestione degli avanzamenti finanziari e fisici, e alla gestione delle scadenze bimestrali di monitoraggio al fine di consentire poi ai centri di responsabilità (UCO e UMC) di effettuare i loro compiti di verifica e validazione necessari per poter far confluire i dati al Sistema Informativo Nazionale; si sottolinea l'indispensabilità di quanto evidenziato e, in particolare, l'assoluta necessità della corretta gestione delle scadenze di monitoraggio in quanto, in loro carenza, gli avanzamenti effettuati non saranno visibili e/o gestibili dal RIO (Responsabile Interno delle Operazioni).

Nei casi di mancata implementazione del sistema informativo regionale e quindi qualora il beneficiario non assolva agli obblighi di sua competenza l'Amministrazione non potrà ottemperare all'obbligo di monitoraggio imposto dal Regolamento Comunitario.

In tal caso l'UCO/UMC potrà in qualunque momento valutare il soggetto beneficiario come inadempiente rispetto alla scadenza del monitoraggio.

La legge regionale n. 8 del 17/05/2016, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 22 del 24/05/2016, in riferimento ai finanziamenti a valere sulle risorse FESR e FSE della programmazione comunitaria 2014-2020, non consente la concessione di finanziamenti ai soggetti beneficiari, che risultino essere inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

Pertanto il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i in cui afferma la conoscenza della legge sopracitata e dichiara l'adempimento o l'eventuale inadempimento

degli obblighi di monitoraggio. In tale ultimo caso lo schema di dichiarazione dovrà essere integrato dalla seguente dichiarazione d'impegno: "Il sottoscritto si obbliga ad adempiere agli obblighi di monitoraggio prima della concessione del finanziamento e nei tempi indicati dalla Regione, pena l'esclusione dal finanziamento".

La verifica dell'adempimento agli obblighi di monitoraggio sarà effettuata in sede di concessione del finanziamento e/o in occasione della verifica delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rilasciate dai beneficiari del finanziamento.

Considerata la rilevanza del compito affidato al REO, l'Ente Gestore avrà cura di incaricare a riguardo un soggetto che dovrà necessariamente possedere conoscenze di tipo informatico che gli consentano un corretto uso del Sistema Informativo.

Un'eventuale variazione del REO dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione da parte del Soggetto attuatore.

Gli utenti REO dovranno attenersi, per l'espletamento delle loro funzioni, allo specifico manuale pubblicato sul sito del Dipartimento Lavoro.

ARTICOLO 7 OGGETTO DEGLI INTERVENTI E PREDISPOSIZIONE ATTI

I cantieri di lavoro hanno ad oggetto la realizzazione di progetti per l'esecuzione o la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità e di interesse pubblico o sociale, come espressamente richiesto dall'art. 1 – comma 1°, della legge regionale n. 17/68 e successive modifiche, appartenenti all'Ente Gestore, da realizzarsi mediante l'impiego dei lavoratori che abbiano presentato la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto legislativo 150/2015 e s.m.i., e abbiano sottoscritto il patto di servizio presso il Centro per l'impiego competente per territorio.

I cantieri regionali di lavoro da finanziare ai sensi della legge regionale n°3/2016 soggiacciono, per quanto non espressamente previsto dalla legge appena citata, alla disciplina dettata dalla legge regionale n°17/68, al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni ed alle circolari attuative che, per quanto non modificato dalla presente, trovano applicazione.

Deve trattarsi, in ogni caso, di opere per le quali si possa effettuare il collaudo, e che siano in connessione diretta con il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente promotore. (art. 1, comma 2°, della legge regionale n°17/68).

Non potranno essere finanziate, quindi, opere per le quali non sia possibile effettuare il relativo collaudo, quali, ad esempio lavori di discerbature, decespugliamento, pulizia caditoie, l'acquisto e

relativa posa in opera di terreno vegetale o simile e di piante di qualsiasi tipo, opere inerenti impianti elettrici ed interventi di semplice manutenzione, periodici e ricorrenti.

Le opere di manutenzione potranno formare oggetto di finanziamento soltanto se, intervenendo su opere già esistenti, introducano modifiche e/o miglioramenti di carattere permanente e siano inequivocabilmente opere collaudabili.

Ciascun Ente potrà richiedere il finanziamento per un progetto di Cantiere Scuola, nell'ambito dello stesso Comune, tenendo presente che l'importo massimo finanziabile per ciascun cantiere è di € 123.013,00.

Il progetto ed il relativo preventivo di spesa dovrà essere redatto in assoluta conformità a quanto stabilito dal vigente prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2018, pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 della G.U.R.S. n. 5 del 26/01/2018, dal D.D.G. n. 137 del 04/09/2009 e dalla circolare 16/09/2009 dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici inerenti il calcolo dei costi dei materiali, trasporti e noli, da utilizzare nei progetti dei cantieri di lavoro di cui alla L.R. 1 luglio 1968, n.17, ovvero addivenire al prezzo, laddove non previsto nel prezzario cui sopra è cenno, prendendo in considerazione gli elenchi prezzi del Genio Civile, nonché listini e prezzari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo dove viene attuato il cantiere di lavoro, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza. Ai fini della redazione dei preventivi di spesa dovrà tenersi conto del D.D.G. n. 508 del 26/02/2018, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 23/03/2018, di rideterminazione degli importi degli assegni giornalieri spettanti al personale di direzione ed agli allievi dei cantieri di lavoro per disoccupati derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 3° dell'art. 14 della legge regionale n°25/93 (adeguamento I.S.T.A.T.).

In detto preventivo di spesa sono compresi gli oneri relativi alla stipula di apposita polizza fideiussoria a copertura dell'intero finanziamento concesso, secondo il modello (cfr. Allegato "H" schema polizza fideiussoria), avente come beneficiario la Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative.

La fideiussione viene stipulata dall'Ente Gestore (contraente), che ha richiesto il finanziamento nei confronti dell'Ente che ha erogato il finanziamento (beneficiario).

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da istituto di credito o bancario, società di assicurazione regolarmente autorizzata o da società finanziarie iscritte nell'albo speciale di cui art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, a favore di questo Dipartimento.

La garanzia ha efficacia dalla data di rilascio fino a dodici mesi dal termine delle attività finanziate a presentazione del rendiconto finale, con proroga semestrale automatica.

Qualora in sede di verifica del rendiconto, lo stesso risulti incompleto o vengano richiesti approfondimenti, chiarimenti ed integrazioni, l'Ente dovrà rinnovare la fideiussione di ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di scadenza della precedente polizza.

La polizza è intesa a garantire che l'Ente Gestore rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dai Regolamenti Comunitari, dalla normativa Nazionale e Regionale, dal bando di attuazione della Misura.

Qualora risulti accertata dagli Organi di controllo l'insussistenza totale o parziale del diritto al finanziamento, la Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia – Dipartimento Lavoro procederà all'immediato incameramento, totale o parziale del finanziamento concesso.

La polizza fideiussoria sarà svincolata, successivamente, dopo l'approvazione, da parte di questa Amministrazione, del verbale di collaudo e della nota di revisione amministrativo contabile, qualora non siano dovute restituzioni a carico del Beneficiario, previa richiesta dell'Ente Gestore, conformemente al modello previsto (cfr. Allegato "I" Richiesta svincolo polizza fideiussoria).

ARTICOLO 8 APPROVAZIONE PROGETTO

Il progetto dovrà essere validato dal responsabile unico del procedimento ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Il R. U .P. dovrà, comunque, verificare, in sede di validazione, che il progetto sia corredato di tutti i visti, le approvazioni, le autorizzazioni, i pareri, le certificazioni, le dichiarazioni ed ogni altro atto

richiesto dalla vigente normativa, sia in via generale, sia in relazione alla specifica natura delle opere da eseguire. Una copia del certificato di validazione dovrà, anch'essa, essere inoltrata a questo Assessorato.

Tutta la documentazione, in originale, tecnica ed amministrativa di pertinenza sarà conservata agli atti degli Enti Gestori al fine di facilitare le attività di verifica e riscontro in sede di controllo, ispezioni e collaudo.

I predetti progetti ed i relativi allegati tecnici devono essere corredati dall'approvazione in linea tecnica e dalla congruità dei prezzi.

I progetti devono essere conformi, oltre che alle norme sulla sicurezza stabilite dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, a quanto previsto dall'art. 3 e 4 della legge regionale n°120 del 13 dicembre 1983, per cui ai trattamenti economici e previdenziali dei lavoratori e del personale di direzione dovrà essere riservato almeno il 50% della spesa autorizzata (art.3, L.R.n°120/83).

Il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore, contestualmente al R.U.P. ed al Direttore dei Lavori, sono obbligati, sotto la loro personale responsabilità, ad osservare tutte le particolari disposizioni legislative per le opere in c.a. e per quelli che ricadono in zone sismiche o franose.

Gli Enti proponenti sono interamente responsabili unitamente al R.U.P., della regolarità e completezza della documentazione, nonché della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Eventuali irregolarità potranno dare luogo all'adozione, da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, di provvedimenti di revoca dei decreti di finanziamento, con i relativi consequenziali addebiti.

ARTICOLO 9 LA GESTIONE DEL CANTIERE DI LAVORO

Per la gestione tecnico-amministrativa dei cantieri di lavoro occorre attenersi a disposizioni specifiche che si fondano sul principio dell'evidenza pubblica. Per l'incarico di progettazione, di direzione e di responsabile per la sicurezza, bisogna rispettare quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 12/07/2011 n. 12.

Dal punto di vista contabile sarà necessario adeguarsi ai sistemi di controllo previsti per i Fondi comunitari.

L'obiettivo è quello di conferire la massima trasparenza all'intero iter onde evitare che le spese sostenute non vengano riconosciute in sede di rendicontazione. Si evidenzia, peraltro, che per analoghe motivazioni, occorre rispettare, senza deroga alcuna, i tempi di realizzazione dell'intero programma, per permettere a questa Amministrazione di rendicontare e certificare la spesa nei termini assegnati.

Altro aspetto da sottolineare è quello della vigilanza finalizzata a verificare il corretto utilizzo del finanziamento che si estrinsecherà in una o più visite ispettive.

Il collaudo verrà disposto con immediatezza dalla stazione appaltante e le relative operazioni dovranno concludersi entro il termine prestabilito.

L'Ente Gestore è tenuto a mettere a disposizione il relativo carteggio al collaudatore nominato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 12/07/2011 n. 12. Quest'ultimo avrà l'onere di rispettare i termini perentori per l'espletamento dell'incarico, pena la revoca dell'incarico se il ritardo dipende dal collaudatore ovvero l'addebito del finanziamento nel caso di inadempienze da imputare all'Ente Gestore.

ARTICOLO 10

COMPITI E RESPONSABILITA' DELL'ENTE GESTORE

La gestione del cantiere comporta per l'Ente Gestore responsabilità sia per la regolarità amministrativa contabile del finanziamento che tecniche per la esecuzione dei lavori, nonché ogni responsabilità verso terzi senza diritto di rivalsa verso l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

L'Ente Gestore ha l'onere di predisporre gli accorgimenti necessari perché vengano rispettate tutte le disposizioni in materia di avviamento, di assicurazioni sociali e di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

ARTICOLO 11

MONITORAGGIO E CONTROLLO

Considerato che le linee di azione dell'Asse 8 del PAC (POC) 2014-2020 sono riconducibili nell'ambito FSE con D.D.G. n. 9207 del 13/07/2018 è stata approvata la pista di controllo dei cantieri di lavoro PAC (POC) 2014-2020 di cui al macroprocesso "Formazione" del PO FSE 2014-2020.

La pista di controllo è uno strumento organizzativo finalizzato a pianificare e gestire le attività di controllo nell'ambito del sistema di gestione dei Programmi cofinanziati dall'Unione Europea.

La pista di controllo ha la finalità di verificare tutti i processi gestionali, la correttezza dei giustificativi di spesa/affidabilità delle certificazioni (controllo finanziario), l'esistenza e la regolarità degli atti formali (controllo amministrativo), la regolarità nella realizzazione dei progetti.

L'obiettivo prefigurato è quello di consentire il controllo di tutte le fasi del progetto dalla programmazione alla certificazione della spesa.

Le operazioni di monitoraggio e controllo sono finalizzate alla verifica dei dati finanziari procedurali e fisici dei singoli finanziamenti mediante l'inserimento degli stessi su un sistema informativo denominato CARONTE.

In questa fase intervengono sia gli Enti di Culto che il Dipartimento Lavoro, ognuno per la parte di propria competenza. Gli Enti di Culto dovranno inserire tutti i dati finanziari del cantiere di lavoro secondo le indicazioni contenute nel sistema stesso.

La fase di monitoraggio e controllo prevede anche lo svolgimento di verifiche da parte dell'UMC (Unità di Monitoraggio e di Controllo) consistenti sia in verifiche dei dati finanziari e procedurali che in verifiche in loco le cui modalità di esecuzione verranno definite nell'apposito piano dei controlli che verrà approvato con successivo DDG.

In generale, il monitoraggio coinvolge tutti gli attori dei processi di programmazione e attuazione dei programmi, nel rispetto delle responsabilità e degli adempimenti loro assegnati, supportando tutti gli scambi di dati, documenti e informazioni rilevati nel ciclo di vita delle operazioni/Programmi 2014-2020 sia nel rapporto fra beneficiari e Autorità, sia tra le Autorità competenti del Programma.

I beneficiari provvedono ad aggiornare i dati di monitoraggio (finanziario, fisico e procedurale) e a confermare l'invio del monitoraggio con cadenza bimestrale, asseverando la correttezza del dato, all'Unità di Gestione (UCO/RIO) del Dipartimento, per l'attività di verifica operata attraverso la validazione delle informazioni contestuale alla presentazione delle dichiarazioni periodiche o in occasione delle scadenze di monitoraggio.

Stante la natura del sistema di monitoraggio quale patrimonio informativo in grado di consentire l'espressione delle necessarie azioni di governance, indirizzo e supervisione da parte delle istituzioni comunitarie e nazionali, può affermarsi che in generale i predetti obblighi coincidono con l'inserimento dei dati richiesti all'interno del sistema informativo. I beneficiari coinvolti nell'attuazione del Programma devono procedere a un'attività costante di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza sul sistema informativo.

Nei casi di mancata alimentazione del sistema informativo regionale e quindi qualora il beneficiario non assolva agli obblighi di sua competenza l'Amministrazione non potrà ottemperare all'obbligo di monitoraggio imposto dal Regolamento Comunitario.

In tal caso l'UCO/UMC potrà in qualunque momento valutare il soggetto beneficiario come inadempiente rispetto alla scadenza del monitoraggio.

La legge regionale n. 8 del 17/05/2016, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 22 del 24/05/2016, in riferimento ai finanziamenti a valere sulle risorse FESR e FSE della programmazione comunitaria 2014-2020, non consente la concessione di finanziamenti ai soggetti beneficiari, che risultino essere inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

Pertanto il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui afferma la conoscenza della legge sopracitata e dichiara l'adempimento o l'eventuale inadempimento degli obblighi di monitoraggio. In tale ultimo caso lo schema di dichiarazione dovrà essere integrato dalla seguente dichiarazione d'impegno: "Il sottoscritto si obbliga ad adempiere agli obblighi di monitoraggio prima della concessione del finanziamento e nei tempi indicati dalla Regione, pena l'esclusione dal finanziamento".

ARTICOLO 12 IL DECRETO DI FINANZIAMENTO

Comunicato l'esito positivo dell'istruttoria, gli Enti Gestori provvederanno ad inviare al Servizio II del Dipartimento Lavoro apposito Atto di adesione/Convenzione, di cui all'allegato "G", in duplice copia originale, sottoscritta dal legale rappresentante, timbrata e siglata in ogni pagina, che regola i rapporti tra Amministrazione regionale ed il Beneficiario.

Una copia sottoscritta da questa Amministrazione sarà restituita all'Ente Gestore.

L'Atto di adesione/Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 5 della L. 21.12.1978 n. 845 e s.m.i..

La sottoscrizione è condizione indispensabile per l'emissione del decreto di finanziamento.

Con l'Atto di adesione/Convenzione l'Ente Gestore accetta formalmente il finanziamento e si obbliga ad eseguire l'attività e a conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito dalle normative europee, nazionali e regionali, dalle presenti disposizioni e dalle specifiche disposizioni della direttiva di riferimento.

Il finanziamento del progetto di cantiere scuola è disposto dal Dipartimento Lavoro mediante decreto istitutivo, composto generalmente da tre articoli:

- art. 1, in cui sono indicati il luogo ove ha sede il cantiere, la natura dei lavori, il numero dei lavoratori, la durata ed il preventivo organizzato per voci di spesa; Non sono possibili variazioni tra le singole voci di spesa all'interno della stessa macrovoce e tra voci di spesa di macrovoci diverse.

- art. 2, in cui è indicato l'Ente gestore che dovrà ottemperare a tutte le disposizioni gestionali indicate dall'Assessorato;

- art. 3, in cui sono indicati il numero distintivo del capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario in corso e l'ammontare delle spese stanziato per il cantiere. Al cantiere di lavoro finanziato sono assegnati un numero distintivo CUP (codice unico di progetto) e un CIP (codice identificativo progetto).

L'assegnazione del Codice Unico di Progetto è esplicitamente richiesta dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 143 del 27 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003.

La struttura competente della Regione (Servizio UMC), a seguito dell'approvazione degli esiti dell'istruttoria, richiederà direttamente al CIPE il codice CUP per tutti i progetti approvati relativi ad Enti privati e lo comunicherà successivamente al Beneficiario.

Lo stesso Servizio genera il codice CIP.

Il CUP e il CIP dovranno essere indicati su tutti i documenti che fanno esplicito riferimento al cantiere di lavoro corrispondente e in particolare in tutti gli elaborati gestionali, verbali di consegna, certificati di collaudo, elaborati contabili, corrispondenze, etc.

In tutta la corrispondenza riguardante il finanziamento dovranno, inoltre, essere inseriti i loghi riportati nel paragrafo "Informazioni e Pubblicità".

Il decreto di finanziamento viene notificato all'Ente Gestore o a mezzo posta certificata o per le vie brevi nelle mani del legale rappresentante dell'Ente stesso o di persona a ciò delegata, con apposito incarico formale, al Servizio Centro per l'Impiego, al Centro per l'Impiego competente per

territorio, all'Ufficio del Genio Civile e all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali e alla Banca che effettuerà il servizio di cassa.

ARTICOLO 13 DIRETTORE ED ISTRUTTORE DEL CANTIERE

Compete all'Ente Gestore per il tramite del RUP la nomina del Direttore e dell'Istruttore del cantiere da scegliere tra quanti, in possesso dei prescritti requisiti.

Il progettista libero professionista può partecipare alla selezione per la direzione dei lavori del cantiere.

La nomina del direttore dei lavori dovrà avvenire con procedura di evidenza pubblica.

A tal proposito si suggerisce di acquisire un certo numero di manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti prescritti, già iscritti nell'Albo unico regionale (art.12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12) istituito presso l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, con procedura di evidenza pubblica, e scegliere, tra coloro che hanno presentato la propria candidatura, i soggetti ritenuti più idonei per esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro o con riferimento alla residenza o per la conoscenza delle realtà locali o di quanto altro ritenuto prevalente nella individuazione dei tecnici cui conferire l'incarico. A tal fine si consiglia anche di procedere alla designazione di un direttore dei lavori che abbia requisiti tali da potere anche assolvere ai compiti di responsabile della sicurezza nelle varie fasi.

Il personale istruttore deve risultare iscritto nell'Albo degli istruttori tenuto dai Servizi Centri per l'Impiego competenti per territorio i quali, accertata la regolarità della nomina, procedono alla ratifica della stessa.

Anche per la selezione di tale personale si dovrà rispettare l'evidenza pubblica.

In sede di conferimento dell'incarico si dovrà fare menzione dell'avvenuta selezione e delle motivazioni che hanno determinato la scelta del tecnico.

I direttori e gli istruttori dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dagli operai. Per tale ragione l'incarico può essere conferito esclusivamente a tecnici liberi da rapporti di lavoro subordinato.

Gli allontanamenti, per motivi inerenti l'attività del cantiere, devono essere annotati sul registro delle presenze (Modello 8); tale registro sarà oggetto di controllo in sede di verifica in loco.

I lavori, in caso di assenza del direttore, dovranno essere sospesi.

La figura professionale dell'istruttore è prevista qualora vengano avviati al cantiere almeno n. 15 allievi. Pertanto nei cantieri con un numero di allievi inferiore a 15 sarà necessaria la presenza di almeno un operaio qualificato o specializzato che assumerà la funzione di tutor.

ARTICOLO 14 LA CONSEGNA DEI LAVORI

L'inizio dei lavori deve essere preceduto da formale consegna effettuata dal RUP al Direttore del cantiere.

L'Ente Gestore e i soggetti sopra indicati concorderanno la data della consegna, tenendo presente che l'effettivo inizio dei lavori deve avvenire entro e non oltre giorni 60 dalla notifica del decreto istitutivo, giusto art.12, comma 3° - legge regionale n. 25/93.

In sede di consegna dei lavori, si provvederà ad effettuare la ricognizione dei luoghi interessati dalle opere da realizzare, al fine di verificare la concreta fattibilità e la rispondenza alle caratteristiche ed alle finalità stabilite, secondo le previsioni progettuali.

Sulla scorta della ricognizione il RUP e il Direttore del Cantiere daranno luogo alla riconsiderazione del progetto già approvato in linea tecnica, al fine di verificare l'esigenza di eventuali modifiche che si rendessero opportune o necessarie in relazione alle situazioni emerse.

Il giorno e l'ora della consegna dei lavori devono essere tempestivamente comunicati all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Servizio II, III, IV ed al Centro per l'Impiego competente per territorio deputato all'avviamento degli operai comuni.

La consegna dei lavori avviene mediante la redazione di un apposito verbale, di cui una copia deve essere trasmessa all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Servizio III - Gestione risorse FSE e PAC - viale Praga, 29 - 90146 Palermo.

Il verbale di consegna deve riportare le seguenti indicazioni:

- l'Ente Gestore;
- l'oggetto dei lavori;
- l'importo dei lavori;
- numero distintivo del cantiere di lavoro;
- il CUP e il CIP;
- il luogo in cui avviene la consegna;
- il numero dei lavoratori impiegati;
- i giorni di durata del cantiere;
- la documentazione fotografica dei luoghi oggetto del singolo cantiere prima dell'esecuzione dell'intervento;
- una relazione sullo stato dei luoghi al momento della visita con le indicazioni necessarie al Direttore dei lavori per la realizzazione del progetto.

Il verbale di consegna, redatto in carta libera, dovrà essere sottoscritto dagli intervenuti.

ARTICOLO 15

L'AVVIAMENTO DEI LAVORATORI E LE COMUNICAZIONI ON LINE

L'Ente Gestore, dopo la consegna dei lavori e contestualmente all'espletamento delle procedure per le forniture dei materiali e dei noli, potrà richiedere l'elenco dei lavoratori da impegnare nel cantiere al Centro per l'Impiego competente per territorio che, a tal uopo, ha già provveduto a predisporre apposite graduatorie.

Una volta ricevuto l'elenco dei lavoratori da impegnare nel cantiere l'Ente Gestore, almeno 24 ore prima di dare avvio ai lavori, deve effettuare la comunicazione on line.

Il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 ha, infatti, reso obbligatorio l'invio delle comunicazioni di assunzione per via telematica, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007 (L. 296/06).

Tali comunicazioni sono valide anche nei confronti dell'INPS (art. 4 bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni).

L'obbligo di effettuare la denuncia nominativa degli assicurati all'Inail previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 è cessato dall'1 gennaio 2008.

La comunicazione on line può essere fatta direttamente dagli Enti Gestori che possono chiedere al Ministero del Lavoro le credenziali di accesso (login e password) mediante il FORM ON-LINE di richiesta di accreditamento.

Come già detto il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro intendendo per inizio del rapporto di lavoro la data da cui decorrono l'obbligo della prestazione lavorativa e l'obbligo della remunerazione, che si evince dal registro delle presenze.

Ai fini della norma ciò che rileva è che la data di comunicazione sia antecedente a quella di effettivo inizio della prestazione lavorativa. Se l'ultimo giorno utile cade in un giorno festivo non si può far valere la regola della proroga automatica del termine del giorno successivo poiché ciò, come appare evidente, equivarrebbe non a differire un termine ma a vanificarne la finalità, dal momento che la comunicazione non sarebbe più preventiva.

In questi casi la comunicazione può essere fatta in un giorno precedente non festivo, ovvero nel giorno festivo con gli strumenti disponibili, purché attestanti la data certa di trasmissione (fax, ovvero procedura di validazione informatica attestante il giorno e l'ora in cui la comunicazione è stata ricevuta).

Qualora, per una qualsiasi ragione, il rapporto di lavoro di cui è stata data la comunicazione preventiva non si instauri effettivamente, il datore di lavoro è tenuto a darne immediata comunicazione al Centro per l'Impiego comunque non oltre i cinque giorni successivi.

I lavoratori avviati ai cantieri dovranno prestare attività lavorativa per n. 7 ore al giorno e, nel caso in cui non siano in grado di effettuare i lavori ammessi a finanziamento, saranno sostituiti, su richiesta motivata del direttore del cantiere, da quelli che li seguono nella graduatoria redatta dal competente Centro per l'Impiego.

La sostituzione dovrà essere richiesta anche nel caso di assenze ingiustificate superiori a tre giorni.

Prima dell'ultimazione delle attività del cantiere di lavoro, i lavoratori dovranno recarsi presso i centri per l'impiego competenti per territorio per valutare le caratteristiche formative in termini di professionalità acquisita al fine di migliorare la propria condizione per la ricerca di nuova occupazione e quindi per un reinserimento nel mondo del lavoro.

ARTICOLO 16 RECUPERO GIORNATE

E' possibile recuperare le giornate residue rispetto a quelle finanziate a seguito di assenze per malattia o altre motivazioni, al fine di non compromettere la realizzazione e quindi la funzionalità dell'opera. In tale ipotesi l'Ente Gestore si farà carico della maggiore spesa per la direzione dei lavori, in quanto le giornate effettive del Direttore e dell'Istruttore non potranno eccedere il numero delle giornate finanziate.

ARTICOLO 17 PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

Gli Enti Gestori sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I lavoratori dovranno essere dotati delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

In tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si rammenta che, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 del D. l.vo 81/2008, è stato previsto l'obbligo di effettuare un corso di 16 ore di formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile.

I corsi sono tenuti dalle scuole edili - organismi paritetici territoriali cui gli Enti Gestori sono tenuti a rivolgersi.

ARTICOLO 18 REGISTRI OBBLIGATORI

Il registro delle presenze (Modello 8)

Tutto il personale utilizzato nel cantiere deve giornalmente attestare la propria presenza firmando in un apposito registro delle presenze preventivamente sottoposto alla vidimazione e numerazione di ogni sua pagina da parte del Centro per l'Impiego competente per territorio.

In calce alla prima pagina deve essere indicato il numero dei fogli che lo compongono.

Il registro delle presenze allievi deve essere tenuto dal direttore di cantiere che giornalmente lo deve controfirmare per attestare l'esattezza dei dati ivi riportati in merito alle presenze della giornata.

La registrazione della presenza avviene giornalmente all'atto dell'appello ed eventuali ritardi (non oltre 30 minuti rispetto all'orario di lavoro previsto) devono essere riportati in chiaro sul registro.

Le assenze devono essere tempestivamente registrate con la dicitura "assente" ovvero sbarrando il rigo corrispondente al nominativo del lavoratore assente.

Nella compilazione non sono ammesse abrasioni, cancellature, raschiature; occorrendo qualche correzione o cancellatura, la si dovrà fare in modo da lasciare vedere ciò che vi era scritto, apponendo in margine l'annotazione annullato.

Sia l'istruttore che gli operai qualificati e/o specializzati, ove previsti, possono firmare nel registro degli operai comuni, ovvero possono firmare in un registro a parte, in tal caso il registro deve rispettare il formato e le prescrizioni di cui al modello 8.

Il registro di cassa

Anche il registro di cassa deve essere vidimato e numerato in ogni pagina dal Centro per l'Impiego competente per territorio.

In calce alla prima pagina deve essere indicato il numero dei fogli che lo compongono.

In questo registro devono essere riportate tutte le operazioni contabili sia in entrata (il finanziamento) che in uscita per ciascuna spesa sostenuta in modo che il saldo contabile corrisponda in ogni momento alla effettiva rimanenza di cassa ancora da utilizzare per la gestione del cantiere.

Il registro per lo stato di avanzamento dei lavori

Parimenti vidimato e numerato come i restanti registri, in detto registro devono essere annotate tutte le fasi di svolgimento dei lavori come dalle previsioni progettuali.

ARTICOLO 19 RETRIBUZIONI ED ASSICURAZIONI SOCIALI

Annualmente con apposito decreto vengono stabiliti gli importi da corrispondere al personale utilizzato nei cantieri di lavoro per disoccupati.

Il D.D.G. n. 508 del 26/02/2018 stabilisce le indennità da corrispondere per i cantieri di lavoro da istituire nell'esercizio finanziario 2018:

o Direttore € 61,20;

o Istruttore € 52,46;

o Lavoratori disoccupati € 34,89.

Il personale qualificato e/o specializzato deve essere retribuito con la paga contrattuale prevista dal vigente CCNL Enti Locali, per la qualifica corrispondente.

Al Direttore ed all'Istruttore spetta anche il rateo di tredicesima mensilità.

Nel caso in cui l'attività si svolge a cavallo tra due annualità, dopo la pubblicazione del D.D.G. di adeguamento dell'indice ISTAT, sarà possibile, con decorrenza dal 1° Gennaio, adeguare la retribuzione spettante, utilizzando le economie di gestione di qualunque voce di spesa.

Agli allievi, inoltre, sono dovuti, ove spettanti, gli assegni familiari a carico dell'INPS ma anticipati dall'Ente Gestore e portati in detrazione, a conguaglio, in sede di versamento dei contributi dovuti dall'Ente medesimo.

Al restante personale utilizzato nel cantiere (Direttore, istruttore e manodopera qualificata e/o specializzata) sono corrisposti, sempre se dovuti, gli assegni familiari, il cui costo è da imputare rispettivamente fino ad esaurimento delle risorse, alla voce di spesa relativa agli "oneri assicurativi

per il personale di direzione” e alla voce di spesa relativa alla “manodopera qualificata e/o specializzata”. Eventuali eccedenze dagli importi decretati saranno a carico degli Enti Gestori.

Tutti i soggetti che intervengono nei lavori del cantiere devono essere assicurati ma la copertura assicurativa si differisce a seconda se trattasi di personale di direzione (Direttore o Istruttore), operai qualificati e/o specializzati o allievi.

Infatti il personale di direzione deve essere assicurato all'INPDAP per la cassa pensioni dipendenti comunali (CPDEL) e per il TFR, e all'INPS soltanto per i contributi minori (malattia, DS e maternità).

Sono a carico del dipendente (personale di direzione) una quota CPDEL e il contributo per il Fondo credito, sempre da versare all'INPDAP.

Gli operai qualificati devono essere assicurati all'INPDAP per la Cassa di previdenza dei dipendenti Comunali (CPDEL) e per il TFR ed alla Cassa Edile.

Una percentuale dei contributi da versare è a carico del lavoratore.

Gli allievi si assicurano soltanto all'INPS. Nessuna percentuale è a loro carico.

Prima dell'inizio dei lavori deve essere effettuata, per via telematica, la denuncia di esercizio all'INAIL. Gli Enti Gestori dovranno procedere alla richiesta di una nuova PAT per il cantiere di lavoro.

Nella modulistica per l'attribuzione delle PAT andrà indicato il settore “industria”, nel quadro “C” dovrà essere descritta la lavorazione e nel quadro “C1” dovranno essere indicate le retribuzioni che saranno erogate dalla data di inizio del cantiere di lavoro alla data del 31 dicembre dell'anno in corso, e dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di presunta fine del cantiere.

Alla denuncia si dovrà allegare copia del decreto di finanziamento.

L'INAIL procederà ad attribuire la voce di tariffa 0613 del settore industria al tasso medio del 44 per mille sulle retribuzioni; sull'importo del premio che ne scaturirà dovrà essere aggiunto l'1% (addizionale ANMIL).

L'Ente Gestore è altresì tenuto al pagamento dell'IRAP.

Per le percentuali vedasi tabelle allegate.

ARTICOLO 20 L'INIZIO DEI LAVORI

Gli Enti Gestori disporranno l'inizio dei lavori previsti in progetto entro e non oltre il termine di giorni 60 dalla notifica del decreto di finanziamento, pena la revoca del finanziamento concesso (art.12, comma 3° - legge regionale n. 25/93).

Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori giorni 60 con richiesta da inoltrare, prima della scadenza dei termini su indicati e dettagliatamente motivata, al Servizio II del Dipartimento Lavoro che, valutate le circostanze che hanno determinato il ritardo nell'avvio dei lavori, emetterà il consequenziale provvedimento di accoglimento o di diniego.

L'inizio dell'attività del cantiere deve essere tempestivamente comunicata dall'Ente Gestore a tutti gli uffici interessati ed, in particolare, all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Lavoro, Servizio II “Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro-Interventi di riqualificazione professionale specialistici”, al Servizio III - Gestione risorse FSE e PAC e al Servizio IV - UMC.

L'Ente Gestore, prima dell'inizio dei lavori, deve esporre una tabella per ciascun cantiere contenente tutti i dati identificativi del cantiere stesso.

La tabella, inoltre, dovrà contenere i loghi di cui al paragrafo informazione e pubblicità.

E' necessario, altresì, specificare che si tratta di un progetto PAC (POC) 2014-2020 Asse 8 “Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale” (OT8 – OT9).

In appendice si riporta un fac-simile di tabella (All. “D”).

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 del D. l.vo 81/2008 l'Ente Gestore assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici connessi alle attività del cantiere.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione dell'inizio dell'utilizzazione.

Pertanto, i lavoratori, hanno l'obbligo di frequentare, prima dell'inizio dell'attività, un corso, tenuto dalle scuole edili - organismi paritetici territoriali, di 16 ore di formazione. I giorni in cui si svolgeranno i corsi saranno considerati giorni di presenza nel cantiere.

ARTICOLO 21 LA SOSPENSIONE, LA RIPRESA E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'attività del cantiere può essere soggetta, per situazioni meteorologiche o di ordine esecutivo, a brevi periodi di sospensione.

La sospensione e la ripresa dei lavori avvengono mediante la redazione di appositi verbali che dovranno poi essere inviati ai Servizi III e IV dell'Assessorato ed a tutti gli uffici interessati alla gestione del cantiere.

Indipendentemente dalla redazione del verbale di sospensione e/o di ripresa dei lavori, l'Ente Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Assessorato e al Centro per l'Impiego competente per territorio la data della sospensione e/o di ripresa delle attività cantieristiche.

Le sospensioni dei lavori non giustificate possono comportare la chiusura d'ufficio del cantiere a decorrere dalla data di interruzione.

L'Ente Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente la cessazione dell'attività del cantiere ai Servizi III - IV - V dell'Assessorato, al Centro per l'Impiego, al Genio Civile (Ufficio Tecnico Vigilatore).

ARTICOLO 22 VIGILANZA E CONTROLLI

Per gli aspetti tecnici gli organi addetti alla vigilanza sono gli Uffici del Genio Civile competenti per territorio cui competono le ispezioni dei siti ove sono in svolgimento le attività del cantiere.

Durante lo svolgimento delle attività dei cantieri di lavoro saranno effettuati dei controlli di primo livello da parte di funzionari del Dipartimento Lavoro finalizzati alla verifica del corretto utilizzo dei finanziamenti concessi. L'obiettivo perseguito è, infatti, non soltanto quello di vigilare affinché l'attività venga svolta regolarmente ma anche quello di prevenire eventuali disfunzioni o errori procedurali che potrebbero determinare pesanti conseguenze economiche a carico degli Enti Gestori.

Le modalità attuative di detti controlli vengono determinate con specifico "Piano dei Controlli" approvato con Decreto che prevede:

1. Controlli in loco, effettuati su base campionaria, in itinere e anche senza preavviso. L'oggetto dei controlli è centrato sulla "effettiva esistenza" anche fisica dell'operazione finanziata, la regolarità di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
2. I Controlli documentali, con la relativa rendicontazione, riguardano il 100% delle operazioni. I controlli sono volti ad accertare la corrispondenza dei requisiti, la gestione amministrativo - contabile dell'Ente Gestore, la conformità degli adempimenti pubblicitari e informativi, il rispetto degli obblighi previsti nel presente Avviso, l'adeguatezza dei servizi, l'avvenuta implementazione del Sistema Informativo ufficiale, il rispetto degli obblighi di monitoraggio e la conformità al Progetto approvato. La spesa ritenuta ammissibile verrà notificata all'Ente Gestore.

Gli esiti dei controlli validati dal Servizio "UMC" e dal Servizio "Rendicontazione saranno trasmessi al servizio Gestione che predisporrà gli atti per il pagamento.

I soggetti beneficiari coinvolti nell'attuazione dell'operazione cantieri di lavoro, sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

L'attestazione di spesa viene effettuata tramite il sistema informativo ufficiale che è Caronte.03; tutti i giustificativi di spesa dovranno essere presenti sull'S.I., pena la non riconoscibilità della spesa.

ARTICOLO 23 VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO

Qualora in corso d'opera si dovesse ravvisare, per precise esigenze di carattere tecnico, la necessità di apportare lievi modifiche al progetto finanziato, l'Ente Gestore dovrà redigere la relativa perizia di variante ai lavori che, debitamente approvata, non potrà comportare mutamento dell'oggetto o dei luoghi.

Le variazioni devono risultare compatibili con le caratteristiche generali e le finalità del progetto per non snaturarne i contenuti; qualora l'opera non potesse realizzarsi, a meno di modifiche che incidano radicalmente sulla struttura dell'intervento, vengono meno le condizioni per potere procedere alla prosecuzione dei lavori e si procederà invece alla revoca del decreto di finanziamento.

Le perizie di variante in corso d'opera devono essere approvate in linea tecnica e per la congruità dei prezzi dall'organo tecnico competente ed in linea amministrativa dal competente organo dell'Ente Gestore.

I relativi atti dovranno essere trasmessi ai Servizi II e III del Dipartimento Lavoro.

Resta fermo che, come previsto dal 2° comma dell'art. 12 della legge regionale n. 17/68, eventuali maggiorazioni di spesa rispetto a quelle previste nel progetto originario restano a totale carico dell'Ente Gestore.

Eventuali economie di spesa, a seguito di perizia di variante, dovranno essere restituite all'Ente finanziatore.

Non saranno prese in considerazione perizie suppletive o in sanatoria.

ARTICOLO 24 ACCREDITAMENTO DEL FINANZIAMENTO

Il Servizio III "Gestione Risorse FSE e PAC" del Dipartimento Lavoro, a seguito di istanza dell'Ente Gestore (Allegato "M") provvederà all'emissione del mandato di anticipazione, pari al 20% dell'importo ammesso al finanziamento, soltanto dopo avere acquisito i seguenti documenti:

- comunicazione di effettivo inizio dei lavori. Si precisa, a tal proposito, che non è sufficiente comunicare la data presunta di inizio lavori ma occorre comunicare la data di effettivo inizio;
- dichiarazione da parte di un istituto di credito di accettazione del servizio di cassa alle condizioni previste dall'art. 7, comma "B" della L.R. 13 dicembre 1983 n. 120;
- dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Ente Gestore di incondizionata adesione al preventivo di spesa ed alle norme di gestione;
- nomina del direttore del cantiere;
- nomina e ratifica da parte del Servizio Centro per l'Impiego competente per territorio dell'Istruttore;
- polizza fideiussoria;
- verbale di consegna lavori;
- elenco lavoratori avviati contenente la dichiarazione di avvenuta comunicazione on line come da istruzioni che precedono;
- verbale di gara e determina di aggiudicazione alle ditte appaltatrici; per quanto riguarda le visite mediche, i dispositivi di sicurezza e l'acquisizione dei materiali e di quanto altro occorrente per la realizzazione delle opere previste in progetto; è obbligatorio rispettare tutte le vigenti disposizioni di legge ed in particolare si raccomanda l'evidenza pubblica delle gare, posto che il finanziamento soggiace alle procedure di controllo previste per i fondi comunitari. L'eventuale ribasso d'asta non potrà essere utilizzato, costituendo lo stesso economia di gestione fatta eccezione per i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento ISTAT delle retribuzioni dovute al personale impiegato nei cantieri e per eventuali maggiori oneri assicurativi del personale di direzione e della manodopera comune, ma non per manodopera qualificata e/o specializzata che, come è noto, deve essere retribuita nel rispetto del vigente contratto nazionale collettivo di lavoro degli Enti locali di pari qualifica;
- documentazione fotografica dei luoghi prima dell'inizio dei lavori idonea a rappresentare visivamente le condizioni del sito oggetto dei lavori con planimetria indicante i punti di ripresa.

Un ulteriore 70% dell'importo finanziato sarà accreditato, dietro richiesta del legale rappresentante dell'Ente Gestore (Allegato "N") e dopo verifica dei pagamenti caricati sulla piattaforma Caronte (almeno il 20%) da parte del REO.

Gli Enti Gestori provvederanno, anticipando con propri oneri, alla liquidazione delle spese eccedenti il 90% del finanziamento per consentire sia la conclusione delle attività di rendicontazione che l'agevolazione delle attività di attestazione della spesa ai fini della certificazione.

Alla liquidazione del saldo (10%), se dovuto, si provvederà, solo dopo il collaudo e la conclusione dei controlli di primo livello compresa l'approvazione del collaudo da parte di questa Amministrazione, a seguito di istanza dell'Ente Gestore (Allegato "O").

ARTICOLO 25 IL SERVIZIO DI CASSA

I pagamenti dovranno essere effettuati, a cura della Banca, che a seguito di evidenza pubblica si è aggiudicata e gestisce il servizio di cassa, direttamente ai creditori (Personale di Direzione, Lavoratori, Istituti previdenziali, Fornitori di materiali, noli, trasporti, collaudatore), su ordinativi di pagamento emessi dal Legale rappresentante dell'Ente Gestore e vistati dal RUP, corredati dai relativi titoli (Fogli Paga, Moduli di versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, Fatture).

A tal proposito corre l'obbligo precisare e ricordare che le fatture inerenti la fornitura dei materiali, noli e/o trasporti, devono essere emesse in una data compresa tra l'inizio e la fine del cantiere.

Se la fattura riporta una data successiva alla chiusura del cantiere, occorre allegare, a giustificazione, la relativa bolla di accompagnamento, emessa durante i lavori del cantiere.

Sulle fatture deve essere apposta l'attestazione dell'effettivo impiego dei materiali nel cantiere in questione e la firma del Direttore dei Lavori.

Nel caso in cui le fatture non presentino i requisiti sopra specificati non saranno riconosciute dal collaudatore che provvederà ad addebitare le relative somme.

All'atto del pagamento dovrà essere apposta sul titolo di spesa la firma di quietanza, previo controllo della regolarità formale dello stesso.

L'ente gestore e la Banca sono responsabili del corretto impiego delle somme, da utilizzare esclusivamente per il funzionamento del cantiere.

Gli Enti Gestori hanno l'obbligo di tenere contabilità separata nonché di provvedere alla relativa rendicontazione delle somme entro 30 gg. dalla chiusura del cantiere o in qualsiasi momento a richiesta di questo Assessorato Regionale (art. 7 L. R. n. 120/1983).

A chiusura della gestione del cantiere è fatto obbligo agli istituti di credito di versare, previa trattenuta della commissione agli stessi spettante, nella misura del 2 ‰ sul movimento generale di cassa, l'ammontare degli interessi creditori, al netto della rivalsa d'imposta, nonché l'eventuale residuo di cassa in favore della Regione Siciliana sul conto corrente bancario n. IT6900200804625000300022099 presso Unicredit Spa – via Campolo n. 65 – 90145 Palermo specificando i dati identificativi del cantiere (codice CUP, CIP e Numero cantiere) e riportando la seguente dicitura: "Versamento in entrata sul Capitolo 7300 capo XV per chiusura cantiere". Della attestazione di versamento dovrà essere trasmessa copia, al Servizio III – Gestione fondi FSE e PAC - dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative – Viale Praga 29 – 90146 Palermo, tramite PEC all'indirizzo: dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it.

Si raccomanda di indicare con esattezza il numero del cantiere cui si riferisce l'operazione finanziaria.

ARTICOLO 26 CHIUSURA CONTABILE E DOCUMENTAZIONE FINALE

Ultimati i lavori del cantiere, l'Ente Gestore provvederà a darne immediata comunicazione al Servizio III del Dipartimento Lavoro.

Provvederà, inoltre, a predisporre il seguente carteggio da mettere a disposizione del collaudatore:

- 1) relazione tecnica finale a firma del direttore di cantiere, recante i dati distintivi del cantiere, l'andamento dei lavori, le caratteristiche dei materiali impiegati e il quadro comparativo e quanto altro possa ritenersi utile alla valutazione dell'operato;
- 2) computo metrico consuntivo secondo le categorie di lavori effettivamente eseguite e complete dei dati dimensionali rilevati in loco;
- 3) elenchi contabili delle spese sostenute secondo il preventivo di cui al decreto di finanziamento;
- 4) registro delle presenze;
- 5) riepilogo del rendiconto di gestione, dove devono essere esposte analiticamente le singole voci di spesa finanziate dall'Assessorato ed impiegate dall'Ente Gestore;
- 6) fogli di paga mensile dei lavoratori comuni (allievi);
- 7) fogli di paga mensile del personale di direzione;
- 8) fogli di paga della manodopera qualificata e/o specializzata (qualora prevista);
- 9) ricevute dei versamenti per le assicurazioni sociali distinte per lavoratori comuni, manodopera qualificata e personale di direzione. La distinzione si rende necessaria per la diversità delle aliquote di contributo nonché per la diversa imputazione tra le voci di spesa;
- 10) ricevute dei versamenti del premio I.N.A.I.L. e dell'I.R.A.P.;
- 11) fattura per la spesa di progettazione; fattura per la spesa del RUP; fattura per l'acquisto della tabella indicativa del cantiere e della targa (All. "F") da apporre a conclusione dei lavori; fatture per le spese postali e di cancelleria; polizza fideiussoria; il loro raggruppamento rispecchia lo schema del preventivo di spesa alla voce organizzazione e varie;
- 12) fatture riguardanti forniture di materiali, noleggi di macchine e attrezzature e trasporti;
- 13) fatture per visite mediche, dispositivi di sicurezza e corso di formazione;
- 14) eventuale perizia di variante redatta ed approvata in corso d'opera;
- 15) documentazione fotografica dei luoghi alla chiusura del cantiere.

Il carteggio sopra elencato non deve essere trasmesso al Servizio III del Dipartimento Lavoro ma custodito agli atti dell'Ente Gestore e messo a disposizione del Collaudatore o degli organi ispettivi.

ARTICOLO 27 IL COLLAUDO

Generalità

Le opere eseguite con il cantiere di lavoro devono essere sottoposte a collaudo ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle direttive Anac di riferimento.

A tale scopo la stazione appaltante predisporrà apposito bando di gara per l'affidamento dei collaudi a professionisti, iscritti all'Albo Unico Regionale (art. 12 L.R. 12/07/2011 n. 12) istituito presso il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per le opere realizzate con i cantieri di lavoro per disoccupati.

Tali collaudi possono essere eseguiti da funzionari pubblici in servizio o liberi professionisti in possesso delle lauree in Architettura, Ingegneria, Agronomia e Scienze Forestali (solo per il collaudo di semplici opere di edilizia rurale) o del diploma di Geometra e Perito Edile.

La base d'asta per ciascun collaudo è fissata in euro 1.500,00, comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta d'acconto compresa. Ciascun collaudatore potrà presentare una offerta al ribasso.

A parità di offerta si procederà al sorteggio fra gli offerenti.

Il collaudatore, entro e non oltre 15 gg. dalla notifica dell'incarico, invierà alla stazione appaltante (Comune), l'accettazione dell'incarico, in duplice copia, allegando copia del documento di riconoscimento e nell'accettazione dovrà dichiarare che, relativamente alle opere da collaudare, non è stato progettista, direttore del cantiere, istruttore, né fornitore dei materiali e/o dei noli, né legale rappresentante, amministratore, socio, sindaco o dipendente stabile di imprese individuali di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto di fornitura dei materiali e/o dei noli.

Inoltre, non deve far parte dello studio o ufficio tecnico che ha progettato i lavori.

La stazione appaltante comunicherà, al Servizio III – Gestione Fondi FSE e PAC del Dipartimento Lavoro, il nominativo del collaudatore che si è aggiudicato il collaudo e invierà copia della lettera d'incarico e dell'accettazione. Detto Servizio III invierà al collaudatore la documentazione di cui è in

possesto, necessaria al collaudo del cantiere, mentre l'Ente Gestore metterà a disposizione del collaudatore il rendiconto di gestione in originale e ogni altro documento necessario per l'espletamento del collaudo.

Il collaudatore procederà alle operazioni di collaudo, entro il termine massimo di 45 gg. dalla data di consegna della documentazione da parte del Servizio III, facendosi assistere, dopo il necessario preavviso a mezzo di posta certificata, dal direttore del cantiere e dal R.U. P..

Gli Enti Gestori per le finalità di cui sopra metteranno a disposizione dei collaudatori tutta la documentazione occorrente, autorizzando, altresì, l'accesso degli stessi presso il servizio di tesoreria per la verifica, qualora ciò si rendesse necessario, delle situazioni contabili.

I collaudatori concorderanno con gli Enti Gestori la data di effettuazione del collaudo tecnico e delle verifiche amministrativo-contabili.

La mancata effettuazione del collaudo tecnico e/o delle verifiche amministrativo-contabili per inadempienze imputabili agli Enti Gestori comporterà l'emissione del verbale di collaudo negativo con conseguente addebito e recupero dell'importo erogato.

Al termine del collaudo la documentazione sarà restituita al Servizio III – Gestione Fondi FSE e PAC del Dipartimento Lavoro e all'Ente Gestore per la parte di competenza di ciascuna amministrazione.

Finalità e scopi del collaudo

Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere ha lo scopo di accertare:

a) se l'opera è stata eseguita in perfetta regola d'arte e in conformità alle previsioni di progetto ed alle eventuali varianti regolarmente approvate;

b) se i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro ed alle risultanze di fatto, non soltanto per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste;

c) se i prezzi dei materiali fatturati sono congrui;

Se dai saggi e dalle misurazioni eseguite il collaudatore dovesse riscontrare discordanze con le registrazioni contabili, egli estenderà maggiormente le verifiche, correggendo poi, se necessario, gli atti contabili.

Il collaudatore deve, inoltre, distinguere:

1) se i difetti siano tali da rendere l'opera assolutamente inaccettabile;

2) se i difetti siano di poca entità e non siano pregiudizievoli alla stabilità dell'opera ed alla regolarità del servizio cui è destinata, e si possano lasciare sussistere senza inconvenienti.

Nel primo caso il collaudatore redigerà il certificato di collaudo negativo con addebito totale da notificare a mezzo raccomandata A/R o posta certificata all'Ente Gestore.

Una copia del verbale di collaudo in bollo (una marca da bollo ogni 4 facciate) e della nota di revisione amministrativo-contabile in carta semplice, controfirmati dall'Ente Gestore per accettazione, saranno inviati al Servizio III – Gestione Fondi FSE e PAC del Dipartimento Lavoro.

Le altre copie del verbale di collaudo e della nota di revisione amministrativo-contabile, in carta semplice, dovranno essere inviate alla Stazione Appaltante e al Centro per l'Impiego competente per territorio.

Trascorsi 15 gg. dalla notifica, senza che l'Ente Gestore abbia controfirmato per accettazione o formulato osservazioni agli esiti del collaudo, le copie dello stesso dovranno essere trasmesse nei modi e ai destinatari sopra evidenziati.

In caso di collaudo tecnico negativo non sarà necessario redigere la nota di revisione amministrativo-contabile in quanto, in tale ipotesi, nessuna spesa sarà riconosciuta.

Nel secondo caso il collaudatore emetterà il certificato di collaudo determinando la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, dovrà addebitarsi all'Ente Gestore.

Se il collaudatore dovesse riscontrare dei lavori di modesta entità eseguiti in eccedenza ai lavori progettati e finanziati, e li ritenesse necessari per la realizzazione dell'opera, li ammetterà nella contabilità soltanto se l'importo totale dell'opera stessa, compresi i lavori non autorizzati, rientrerà nei limiti della spesa autorizzata.

Gli atti di collaudo (Certificato di collaudo e nota di revisione amministrativo-contabile)

Il collaudo e la verifica della documentazione giustificativa di spesa, pur se affidati allo stesso soggetto, hanno natura diversa, essendo il primo di natura tecnica ed il secondo di natura amministrativo-contabile, per cui le rispettive risultanze dovranno essere riportate in atti separati, costituenti il certificato di collaudo e la nota di revisione amministrativo-contabile.

Entrambi i documenti saranno a firma congiunta del collaudatore, del R. U. P., del Direttore del cantiere e del legale rappresentante dell'Ente Gestore.

Le risultanze del certificato di collaudo sono da ritenersi definitive e non suscettibili di revisioni o modifiche in sede amministrativa una volta che il collaudo è approvato dal Servizio V del Dipartimento Lavoro con provvedimento formale.

I contenuti della nota di revisione amministrativo-contabile possono, eventualmente, formare oggetto di riconsiderazione da parte del collaudatore a seguito di osservazioni e/o deduzioni formulate dall'Ente Gestore, da comunicarsi allo stesso collaudatore e, per conoscenza, ai Servizi III e V del Dipartimento Lavoro, entro giorni 15 dalla notifica.

Le determinazioni definitive del collaudatore devono essere comunicate all'Ente Gestore e, per conoscenza, ai Servizi III e V del Dipartimento Lavoro entro i successivi giorni 15.

Nel caso in cui l'Ente Gestore non ritenga di dover firmare il certificato di collaudo non condividendone i contenuti ed il collaudatore non ritiene di poter accogliere in tutto od in parte le osservazioni dell'Ente Gestore, quest'ultimo notifica all'Ente Gestore, per posta raccomandata, il verbale di collaudo, trasmettendo l'avviso di ricevimento al Servizio III del Dipartimento Lavoro.

Gli Enti Gestori dovranno versare, entro giorni 30 dalla notifica del collaudo, le somme addebitate dal collaudatore.

Per eventuali ritardi nel versamento, gli addebiti saranno gravati degli interessi legali.

Il certificato di collaudo costituisce, altresì, diffida all'Ente Gestore a versare le somme sopra indicate.

Il Servizio III del Dipartimento lavoro, pertanto, allo scadere dei 30 giorni concessi per la restituzione delle somme, al perdurare dell'inadempienza, provvederà ad inoltrare apposita richiesta alla compagnia assicurativa con la quale è stata stipulata la polizza fideiussoria.

Alla liquidazione ed al pagamento delle spese di collaudo, previste nel finanziamento, provvederà l'Ente Gestore previa disposizione del Servizio IV, a seguito di approvazione del verbale di collaudo, e dietro acquisizione della relativa fattura e di ogni altro requisito di legge.

In caso di gravi negligenze o ritardi nell'espletamento degli incarichi dovuti al collaudatore, si procederà alla revoca degli stessi.

Il risultato del collaudo

L'esito delle operazioni di collaudo riportato nel certificato di collaudo, ove approvato dall'Assessorato, può dare luogo all'archiviazione definitiva della pratica ovvero, nel caso in cui il collaudatore non abbia approvato, totalmente o parzialmente, le spese sostenute dall'Ente Gestore, vengono attivate le procedure di recupero della somma in addebito comprensiva degli interessi maturati.

In sintesi le operazioni di collaudo, in riferimento alla somma stanziata per l'esecuzione dei lavori, possono portare alle seguenti conclusioni:

- Collaudo approvato

Nel caso in cui il collaudo venga ritenuto conforme alle vigenti disposizioni e, quindi, le risultanze della nota di revisione amministrativo-contabile approvata, possono presentarsi due fattispecie:

- 1) non vengono certificati addebiti in capo all'Ente Gestore;
- 2) vengono riscontrati addebiti totali o parziali a carico dell'Ente Gestore.

Nel primo caso viene emesso un provvedimento di archiviazione che viene notificato all'Ente Gestore stesso.

Nel caso in cui il collaudatore ha riscontrato un debito a carico dell'Ente Gestore, dalla notifica del certificato di collaudo decorre il termine di gg. 30 entro il quale il debitore deve provvedere alla restituzione dell'importo addebitato.

Nell'ambito di tale arco temporale il debito non è gravato da interessi legali.

Ove l'Ente Gestore non provveda al versamento dell'importo addebitato nel termine assegnato sarà la compagnia assicurativa con la quale è stata stipulata la fideiussione assicurativa a saldare il debito contratto, a seguito di apposita richiesta da parte di questo Dipartimento.

- Collaudo non approvato

Dall'esame del verbale di collaudo e dalla nota di revisione amministrativo-contabile può emergere un giudizio negativo da parte dell'Amministrazione sull'operato del Collaudatore e che quindi il collaudo non venga approvato.

In tale ipotesi, valutati i fatti e le circostanze che inducono al giudizio negativo, si inviterà il collaudatore a rivalutare il proprio operato.

ARTICOLO 28 LA RENDICONTAZIONE

Tutte le operazioni contabili inerenti il cantiere devono essere rendicontate con la compilazione di tanti elenchi contabili quante sono le voci di spesa inserite nel decreto di finanziamento. In sintesi occorre predisporre n. 6 elenchi contabili per ciascuna delle seguenti voci:

- Voce di spesa n. 1) Trattamento economico per il personale di direzione;
- Voce di spesa n. 2) Trattamento economico dei lavoratori;
- Voce di spesa n. 3) Spese per le assicurazioni sociali del personale di direzione;
- Voce di spesa n. 4) Spese per le assicurazioni sociali dei lavoratori;
- Voce di spesa n. 5) Spese varie di gestione;
- Voce di spesa n. 6) Spese per materiali, trasporti, noli. etc.

All'interno di ciascuno elenco contabile è riportato un prospetto uguale per tutti gli elenchi suddiviso in colonne ove occorre riportare il numero d'ordine dell'operazione cui si riferisce la trascrizione, il riferimento al libro di cassa, la data dell'operazione e l'importo.

Per la compilazione degli elenchi contabili relativi al trattamento economico ed alle assicurazioni sociali per i soggetti impiegati nel cantiere non sussistono particolari difficoltà atteso che è sufficiente descrivere nel retro dell'elenco contabile le operazioni effettuate e riportare gli importi erogati come desunti dai documenti giustificativi.

L'IRAP sarà riportata nelle voci di spesa n. 3, n. 4 o n. 6 a seconda se si riferisce, rispettivamente, agli emolumenti corrisposti al personale di direzione, agli operai comuni (allievi) o agli operai qualificati e/o specializzati.

Per quanto riguarda la compilazione dell'elenco contabile n. 5 (Spese varie di gestione) si devono inserire in detto elenco le parcelle per la progettazione, le spese postali, le spese di cancelleria, stampati, tabella indicativa del cantiere, targa da apporre a conclusione del cantiere con l'indicazione che l'opera è stata realizzata con il finanziamento extraregionale (All. "F"), le spese per la stipula della polizza fideiussoria e la parcella del RUP.

Nell'elenco contabile n. 6 occorre riportare le operazioni relative all'acquisizione dei materiali, noli ed eventuali trasporti, sempre corredando l'elenco con i giustificativi di spesa regolarmente quietanzati. Vanno incluse in detto elenco anche le spese per i corsi di formazione destinati ai lavoratori di primo ingresso (art. 37 D. L.vo 81/2008), le spese per le visite mediche e per i dispositivi di sicurezza, le paghe per gli operai qualificati e/o specializzati e i relativi oneri assicurativi.

A ciascun elenco contabile inerente la voce di spesa cui si riferisce devono essere allegati, come già detto, gli originali dei giustificativi delle spese stesse regolarmente quietanzate. Sugli stessi dovranno essere riportati il numero del cantiere, il CUP, il CIP e dovranno riportare la dicitura: "PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014 – 2020) ASSE 8 "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale" (OT8 – OT9).

Tutta la sopra citata documentazione dovrà essere messa a disposizione del collaudatore per la verifica amministrativa-contabile.

I totali di ciascuna voce di spesa come desunti dai singoli elenchi contabili devono essere riportati in un apposito modello denominato "Riepilogo del rendiconto di gestione" al fine di raffrontare le singole voci di spesa autorizzate con le somme effettivamente spese e quantificare in tal modo la situazione di cassa alla chiusura del cantiere.

Allo scopo di uniformare la compilazione dei rendiconti di gestione tutti gli Enti Gestori dovranno utilizzare i modelli che di seguito si descrivono e di cui si forniscono i fac-simili:

1) MOD. 1 Elenco contabile N. 1: "Trattamento economico personale di direzione" con allegati:

Mod. 1/A "Foglio paga mensile del personale di direzione". In questo modello si deve riportare anche l'aggiunta di famiglia, qualora spettante;

Mod. 1/B "Foglio paga tredicesima mensilità del personale di direzione" (da corrispondersi a chiusura del cantiere).L'importo giornaliero da corrispondere al personale di direzione è stabilito nel decreto di finanziamento.

In detto elenco devono essere inclusi i relativi versamenti IRPEF (se dovuti) ed allegate le quietanze di versamento.

2) MOD. 2 Elenco contabile N. 2: "Trattamento economico lavoratori" con allegato: MOD. 2/A "Foglio paga mensile dei lavoratori comprensivo di assegno nucleo familiare". L'importo giornaliero da corrispondere agli allievi è stabilito nel decreto di finanziamento.

3) MOD. 3 Elenco contabile N. 3: "Spese per le assicurazioni sociali del personale di direzione" con allegato:

MOD. 3/A "Tabella aliquote contributive e oneri fiscali del personale di direzione".

In detto elenco devono essere riportati tutti i versamenti effettuati per assicurare il personale di direzione all'INPS, all'INPDAP e contro gli infortuni all'INAIL.

Nello stesso elenco deve essere riportata la quota IRAP del personale di direzione.

Al modello devono essere allegate le ricevute dei versamenti.

4) MOD. 4 Elenco contabile N. 4: "Spese per le assicurazioni sociali dei lavoratori" con allegato:

MOD. 4/A "Tabella aliquote contributive e oneri fiscali dei lavoratori".

In detto elenco devono essere riportati tutti i versamenti effettuati per assicurare i lavoratori all'INPS e contro gli infortuni all'INAIL.

Nello stesso elenco deve essere riportata la quota IRAP degli allievi.

Al modello devono essere allegate le ricevute dei versamenti.

5) MOD. 5 Elenco contabile N. 5: "Organizzazione e varie".

In detto elenco devono essere riportati tutti i pagamenti relativi alla parcella per la progettazione, le spese postali, le spese di cancelleria, stampati, tabella indicativa del cantiere, targa da apporre a conclusione del cantiere, le spese per il RUP, la polizza fideiussoria.

Al modello devono essere allegati i giustificativi.

6) MOD. 6 Elenco contabile N. 6: "Spese per materiali, trasporti, noli, manodopera qualificata e/o specializzata e relativi oneri assicurativi ed IRAP, spese generali per la sicurezza" con allegati:

MOD. 6/A "Foglio paga mensile del personale qualificato e/o specializzato";

MOD. 6/B "Tabella aliquote contributive e oneri fiscali della manodopera qualificata e/o specializzata".

7) MOD. 7 "Riepilogo del rendiconto di gestione".

ARTICOLO 29 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

I beneficiari dell'operazione hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e comunicazione; in particolare, essi sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi riportando i seguenti loghi:



Riguardo all'attuazione dell'operazione Cantieri di lavoro, il beneficiario è tenuto ad informare i destinatari sul sostegno ottenuto dal Fondo:

a) fornendo, sul sito web del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, comprese le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Inoltre il beneficiario garantisce che i destinatari e i partecipanti siano informati in merito al finanziamento. Tutti i documenti relativi all'attuazione dell'operazione devono indicare che è

finanziata dal Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014 - 2020.

Le presenti informazioni sono reperibili nel sito della Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative al seguente indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro nella sezione “PAC (POC) 2014/2020 “Cantieri di lavoro a favore di Enti di Culto (ex art. 15, comma II, L.R. 3/2016)”.

Si comunica altresì, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:

- L’Amministrazione competente è l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative;
- L’ufficio responsabile del procedimento è il Servizio II - Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro - Interventi di riqualificazione professionale specialistici;
- Il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Montoro, e-mail: marco.montoro@regione.sicilia.it

ARTICOLO 30 ALLEGATI E MODELLI

Allegato "A" Istanza di finanziamento;
Allegato "B" Preventivo di spesa;
Allegato "C" Modulo di rilascio utenze su Caronte;
Allegato "D" Tabella indicativa del cantiere;
Allegato "E" Attestato di partecipazione;
Allegato "F" Targa indicativa del cantiere;
Allegato "G" Convenzione;
Allegato "H" Schema polizza fideiussoria;
Allegato "I" Richiesta svincolo polizza fideiussoria;
Allegato "L" Dichiarazione sui pignoramenti;
Allegato "M" Richiesta primo acconto;
Allegato "N" Richiesta secondo acconto;
Allegato "O" Richiesta saldo;
MOD. 1 Elenco contabile N. 1;
Mod. 1/A;
Mod. 1/B;
MOD. 2 Elenco contabile N. 2;
MOD. 2/A;
MOD. 3 Elenco contabile N. 3;
MOD. 3/A;
MOD. 4 Elenco contabile N. 4;
MOD. 4/A;
MOD. 5 Elenco contabile N. 5;
MOD. 6 Elenco contabile N. 6;
MOD. 6/A;
MOD. 6/B;
MOD. 7 Riepilogo del rendiconto di gestione;
MOD. 8 Fac simile del registro delle presenze.

f.to il Dirigente del Servizio II
(Dott. Marco Montoro)

f.to il Dirigente Generale
(Dott.ssa Francesca Garoffolo)